

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1205	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	1206	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (2512)	1206	
PRESIDENTE	1206, 1208	
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1206, 1207, 1208	
NAPOLITANO FRANCESCO	1207, 1208	
FERRI	1207, 1208	
LUCIFREDI	1207	
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1208	
Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3253)	1208	
PRESIDENTE	1208, 1209	
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1209	
GIANQUINTO	1209	
LOMBARDI RUGGERO	1209	
DELCROIX	1210	
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1210	
		Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3238)
		PRESIDENTE
		RIVA, <i>Relatore</i>
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
		Proposte di legge (Discussione e rinvio):
		DELCROIX e CAROLEO: Disposizioni a favore delle famiglie numerose. (1531);
		QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (<i>Urgenza</i>). (2492).
		PRESIDENTE
		BERRY, <i>Relatore</i>
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		La seduta comincia alle 9,30.
		SAMPIETRO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Tozzi Condivi e che i deputati Conci Elisabetta e De Maria sono rispettivamente sostituiti dai deputati Delli Castelli Filomena e Napolitano Francesco.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Data l'assenza dell'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo spettacolo, impegnato al Senato, propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito e successivamente i disegni di legge nn. 2512, 3253, e 3238.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (2512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali ».

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. L'articolo 308 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, disciplina con norme precise e rigorose l'approvazione del conto consuntivo dei comuni e delle provincie, data la importanza che tale atto rappresenta, sia in rapporto all'assetto della contabilità dell'esercizio, sia, soprattutto, in rapporto all'accertamento della eventuale responsabilità degli amministratori e dello stesso tesoriere.

Uguali disposizioni vigono per i conti consuntivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il citato articolo 308 stabilisce che il tesoriere del comune, e quello della provincia, debbono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio; qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il prefetto lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica inoltre una sanzione pecuniaria. Gli articoli successivi regolano l'istituto dei revisori e la deliberazione del conto da parte degli enti.

A causa delle ben note condizioni in cui, per il fatto della guerra, si sono venute a trovare gran parte delle amministrazioni, moltissimi tesorieri ebbero a presentare con ritardo i conti e, a loro volta, le amministrazioni non poterono, nel termine prescritto, emettere la deliberazione di approvazione.

A queste conseguenze si era cercato di rimediare col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, che, seguendo quanto già si era stabilito con il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839, nell'altra guerra, disponeva: a) che si considerano approvati i conti consuntivi presentati dai tesorieri e regolarmente deliberati dai competenti organi elettivi degli enti interessati, per i quali non siano sorte contestazioni o, avverso i quali, non siano stati prodotti ricorsi di qualsiasi specie; b) che sono senz'altro deferiti al consiglio di prefettura i conti per i quali siano state sollevate contestazioni.

Tale decreto legislativo 21 aprile 1948 era, inizialmente, limitato al 31 dicembre 1950 e, progressivamente, venne prorogato al 31 dicembre 1952, con la legge 30 luglio 1951, n. 961; poi al 31 dicembre 1953, con la legge 7 aprile 1954, n. 142, restando immutata la disposizione base e cioè che queste proroghe si riferivano soltanto ai conti dell'esercizio 1953 e di quelli precedenti.

Ora, è risultato dalle situazioni periodiche delle prefetture, che, tuttora, sono rimasti da sistemare numerosi conti afferenti alle gestioni 1953 e precedenti con particolare riguardo a talune provincie del sud, dove le distruzioni causate dalla guerra hanno reso più difficile la loro compilazione.

Ad ovviare a questa situazione, si è ora provveduto dal Ministero dell'interno col disegno di legge n. 2512, per cui si dispone la proroga fino al 31 dicembre 1956 della validità delle norme di cui alla legge 7 aprile 1954, n. 142. In tal modo non si arresterebbe, come dice la relazione ministeriale, il funzionamento di una procedura, che ha dato, sin'ora, soddisfacenti risultati.

Resti, per altro, ben chiaro che la proroga proposta si riferisce ai conti delle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953 e a quelle precedenti, non diversamente da quanto precedentemente disposto, dovendosi quindi intendere che per i conti consuntivi posteriori al 1953 hanno rigorosa applicazione le norme già richiamate dell'articolo 308 e seguenti.

Pertanto, si è proposto l'articolo unico relativo alla nuova proroga, che si spera rappresenti veramente l'ultima remora alla ap-

plicazione delle norme che regolano un atto che è di tanta importanza per gli enti.

L'articolo unico suona in questi termini

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre la data del 31 dicembre 1956 ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole ed il relatore propone alla Commissione di approvare il disegno di legge, con la variazione del termine di applicazione della legge, nel senso di sostituire le parole « in ogni modo non oltre la data del 31 dicembre 1956 » con le altre: « in ogni modo non oltre la data del 31 dicembre 1958 ».

NAPOLITANO FRANCESCO. Desidero proporre il seguente emendamento all'articolo unico: sostituire alle parole « a tutto l'esercizio finanziario 1953 » con le parole: « a tutto l'esercizio finanziario 1956 ».

Questo emendamento mira ad estendere la procedura abbreviata anche ai conti consuntivi successivi al 1953 e fino a quelli del 1956 in quanto, neppure per questi ultimi, le prefetture sarebbero in grado di provvedere secondo le normali disposizioni della legge comunale e provinciale.

FERRI. Premetto che noi siamo favorevoli al disegno di legge. Però, rilevo che nella relazione al disegno di legge si dice che la procedura abbreviata di cui si vuole disporre la proroga, ha dato risultati notevolmente favorevoli nell'interesse delle amministrazioni, per cui si verificherebbero degli inconvenienti, qualora se ne determinasse la improvvisa cessazione di validità. Faccio, quindi, osservare che, se questa procedura abbreviata risponde al funzionamento delle amministrazioni locali e dà sufficienti garanzie, bisognerebbe avere il coraggio di modificare, senz'altro, la legge comunale e provinciale. In caso diverso, gli inconvenienti che si sono lamentati, si verificherebbero nuovamente

Inoltre non mi pare opportuno, come si legge nella relazione, richiamarsi ancora alle distruzioni della guerra per quanto riguarda i conti del 1953, data in cui erano state già

rinnovate per ben due volte le amministrazioni comunali.

Infine, sono d'accordo perché la proroga sia portata fino al 31 dicembre 1958, come ha proposto il relatore.

LUCIFREDI. Mi pare che le osservazioni dell'onorevole Ferri abbiano un buon fondamento di verità. Io vorrei sapere se — quando con questa proroga dei termini avremo sistemato tutte le posizioni dei conti fino al 1953 — non ci troveremo ancora di fronte ad un arretrato di revisione per gli esercizi successivi al 1953.

Per conto mio non ho l'impressione che la revisione dei conti posteriori al 1953 sia così spedita da darci la tranquillità che il riscontro proceda parallelo alla presentazione dei conti, temo che si stia accumulando, invece, un arretrato. Perciò, tra due o tre anni, saremo costretti a varare una nuova legge per l'applicazione della procedura speciale anche ai conti degli anni successivi al 1953.

Formulo, quindi, il voto che, anche senza aspettare la riforma della legge comunale e provinciale, con un progetto di legge governativo si proponga una procedura, che renda più rapida la revisione evitando il formarsi di arretrati.

Quanto al termine, temo che stabilendo la data del 31 dicembre 1958 ci troveremo, in seguito, di fronte alla necessità di una nuova proroga anche per i conti precedenti al 1953. Propongo, quindi, di sostituire alle parole: « non oltre la data del 31 dicembre 1958 », le altre: « Non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». In questo modo ci svincoleremo innanzi tutto da un termine fisso, dato che non sappiamo quando questo provvedimento diventerà legge e, in secondo luogo, daremo un respiro all'amministrazione per concludere entro il termine di due anni effettivi la revisione dei conti anteriori al 1953.

FERRI. Permane, sempre, l'incongruenza per cui le amministrazioni più regolari, che deliberano i conti nei termini di legge, se li vedranno sottoporre alla procedura ordinaria più macchinosa, mentre quelle che restano in arretrato beneficeranno di un provvedimento che rappresenta una sanatoria. Torno a dirlo, bisognerebbe, piuttosto, avere il coraggio di modificare in maniera definitiva la legge comunale e provinciale.

BUBBIO, Relatore. Io sono favorevole alla proposta Lucifredi mentre non credo accettabile quella dell'onorevole Napolitano. La legge costituisce un'eccezione, quindi deve

avere un periodo limitato di applicazione. Dopo il 1953 bisogna tornare alla normalità.

NAPOLITANO FRANCESCO. Credo che, come ha rilevato l'onorevole Ferri, non si possa giustificare questo provvedimento con i disastri della guerra, che sono finiti da molto tempo. Gli inconvenienti dipendono invece dalla impossibilità, per le prefetture, di provvedere alla regolare revisione dei conti consuntivi fino al 1956. Se non si comprendono nella proroga anche questi ultimi, ne derivava un allungamento dei termini *sine die*, senza arrivare, mai, alla regolarità. Quindi, lo spirito del mio emendamento è proprio di favorire il ritorno alla normalità.

BUBBIO, *Relatore*. Sono contrario. Si tratta di una norma eccezionale che non deve avere alcuna efficacia dopo il 1953.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le osservazioni dell'onorevole Ferri non posso non essere tenute presenti. Difatti, nella riforma della legge comunale e provinciale noi abbiamo l'intenzione di sistemare anche questo punto. Però, oggi, stiamo esaminando un provvedimento presentato fin dal 31 ottobre del 1956, che riguarda la proroga di un termine. Quindi, io posso accettare l'emendamento dell'onorevole Lucifredi, che ha il vantaggio di non mettere una scadenza fissa evitando la necessità di ricorrere, in seguito ad un'altra proroga. Invece, debbo pregare l'onorevole Napolitano, i cui rilievi sono di carattere generale, di non insistere per una modifica sostanziale al sistema di controllo sui conti che dal 1954 in poi dovrebbero tornare nella regolarità.

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi sia consentito di insistere nel mio emendamento, perché non mi pare che con esso si cambi lo spirito della disposizione del disegno di legge. Si tratta, soltanto, di applicare la sanatoria agli anni dal 1954 al 1956, in modo da consentire agli uffici di ragioneria delle prefetture di applicare le disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione l'emendamento Napolitano, che propone di sostituire alle parole « a tutto l'esercizio finanziario 1953 », le altre: « a tutto l'esercizio finanziario 1956 ». L'emendamento non è accettato dal Governo, né dal relatore.

FERRI. Per dichiarazione di voto. Noi voteremo in favore dell'emendamento Napolitano, perché ci sembra rispondente a considerazioni aderenti alla realtà. Noi non possiamo accettare la giustificazione contenuta

nella relazione al disegno di legge, cioè che il provvedimento di proroga si impone per le conseguenze derivanti dalla guerra. Riteniamo, invece, che l'esperienza abbia dimostrato come esso risponda a esigenze effettive, e che, pertanto, vada esteso ai conti consuntivi fino al 1956.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Napolitano, di cui è già stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lucifredi che viene accolto dal Governo:

Sostituire alle parole, non oltre la data del 31 dicembre 1953, *le altre*: non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo nella sua definitiva formulazione:

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato. La IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

BUBBIO, *Relatore*. La materia dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi è disciplinata dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificata, successivamente, da numerose integrazioni. Tuttora, peraltro, le misure dei soccorsi in atto sono del tutto inadeguate, andando da un minimo di lire 3,40 per il padre e per l'avo a un massimo di lire 13,60 per la moglie e per il militare. È vero che questi soccorsi sono predisposti al fine di colmare, parzialmente, la temporanea deficienza di sostegno economico al nucleo familiare in dipendenza dell'allontanamento del familiare chiamato alle armi, ma è evidente che, la misura attuale, è assolutamente inadeguata allo scopo, soprattutto in relazione alla svalutazione della moneta.

Il Ministero dell'interno, cui è per legge demandata la materia, ha presentato il disegno di legge 17 settembre 1957, n. 2147, per aumentare detti soccorsi giornalieri e, precisamente, ha proposto le seguenti misure, quali risultano dall'articolo 1 del disegno di legge:

- a) per il militare lire 300;
- b) per la moglie lire 300,
- c) per il figlio lire 150;
- d) per il genitore lire 200;
- e) per il fratello o la sorella lire 150;
- f) per l'avo o l'ava lire 150.

In proposito è da avvertire che il soccorso giornaliero è stabilito per i congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi, di quelli dichiarati dispersi o deceduti, nonché nei riguardi dei militari in attesa di pensione. Naturalmente, vanno sempre valutate le condizioni di bisogno del beneficiario e le norme relative restano immutate.

È da notare che, attualmente, è concesso anche il sussidio alla moglie ed ai figli dei militari che si trovano in servizio obbligatorio di leva; nel disegno di legge tale erogazione di sussidio non è più contemplata, in quanto a questa categoria il beneficio venne esteso in occasione di contingenze belliche e va tenuto conto che, in tempo di pace, per i casi di maggiore bisogno (figli unici, genitori invalidi, ecc.) si attua l'istituto della dispensa, per cui il militare di leva viene rimandato in famiglia.

Questa soppressione è, d'altra parte, giustificata con la necessità di economie per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla applicazione dei proposti aumenti; la spesa presuntiva ascende ora a lire 508.522.202.

Tenendo conto dei diritti acquisiti dai militari di leva in applicazione della legge 10 giugno 1940, n. 836, si stabilisce, in via

transitoria, la concessione ad essi del soccorso giornaliero attuale fino ad esaurimento della prestazione del servizio di leva da parte del familiare alle armi.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge e la Commissione I del Senato, a sua volta, lo ha approvato in seduta 23 ottobre 1957, senza varianti.

Il relatore esprime, quindi, l'avviso che il disegno di legge meriti l'approvazione da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. Noi non siamo d'accordo per quanto riguarda la soppressione del soccorso alle famiglie dei militari di leva. Una volta che sia certo che le famiglie di questi militari si trovano in condizioni di bisogno, non vedo perché si debba fare ad esse un trattamento diverso da quello che viene fatto alle famiglie dei militari richiamati.

BUBBIO, *Relatore*. È noto che col vecchio sistema i congiunti dei militari di leva non avevano diritto a nessun sussidio. D'altra parte, considerando che è stato aumentato il sussidio e che i militari di leva sono 150.000 o 200.000, l'onere per lo Stato sarebbe troppo forte.

LOMBARDI RUGGERO. La situazione dei militari di leva è differente da quella dei richiamati. Il richiamato è, in genere, un uomo che nella vita ha già una attività lavorativa e produttiva, mentre il soldato di leva non ha questa situazione.

Vorrei, quindi, sapere se nel caso di estremo bisogno, come potrebbe essere quello di un militare di leva che abbia tutta la famiglia a carico, ci sia la possibilità di esenzione dal servizio militare. In caso affermativo io penso che il disegno di legge vada accolto nei termini in cui ci viene dal Senato, in caso negativo, bisognerebbe introdurre qualche disposizione per provvedere ai casi più pretosi.

GIANQUINTO. Domando un chiarimento sull'articolo 2 del disegno di legge. La legge 10 giugno 1940, n. 836, è quella che istituisce il soccorso anche per le famiglie dei militari di leva?

BUBBIO, *Relatore*. Precisamente. Quella legge venne varata per ragioni di guerra e per motivi politici e sociali.

GIANQUINTO. Allora noi proponiamo la soppressione dell'articolo 2, perché rimanga in vigore la legge del 1940. Capisco che, oggi, non c'è più la guerra, ma esiste una situazione generale di disagio nel paese, per cui è opportuno mantenere la norma.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Il nostro concetto è che lo Stato ha il dovere di provvedere a favore di coloro che prestano la loro attività per assicurare la sua difesa.

DELCROIX. A me risulta che i militari i quali, all'atto del servizio di leva, siano coniugati o siano l'unico sostegno della famiglia, vengono, nella maggior parte dei casi, esonerati dal servizio di leva; oppure possono, successivamente, fare istanza al Ministero della difesa per essere mandati in congedo. Non solo, ma anche il Ministero provvede in casi speciali con mezzi particolari, perché tutte le forze armate hanno a disposizione fondi per l'assistenza.

Ora, poiché con questa legge vengono aumentati e non diminuiti gli oneri per le finanze dello Stato, al fine di contenere la spesa nei limiti consentiti dal bilancio, sono stati esclusi i militari di leva, i quali possono, però, godere, in caso di bisogno, dell'esonerazione o del congedo anticipato.

Mi pare, quindi, che da parte della sinistra si voglia fare opposizione non al Governo, ma allo Stato, perché ogni giorno si invocano provvedimenti per diminuire le tasse e, contemporaneamente, si tende a fare aumentare le spese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il relatore ha già fatto presente lo spirito di questo provvedimento, che vuole andare incontro alle esigenze dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Sarebbe stato auspicabile che il sussidio potesse essere esteso a tutti i militari, ma, data la situazione del bilancio e tenendo conto che con questo provvedimento già si raggiunge la cifra di mezzo miliardo di lire, non è stato possibile estendere i benefici ai militari di leva. Non posso quindi che confermare ciò che ha detto il relatore.

Circa il chiarimento che ha chiesto l'onorevole Lombardi, non ho in questo momento elementi sicuri per dargli una risposta concreta.

Chiedo, quindi, alla Commissione di volere approvare il provvedimento nei termini adottati dal Senato, anche perché, se sopprimessimo l'articolo 2, non ci sarebbe più la copertura.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115,

e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare	L. 300
b) per la moglie	» 300
c) per il figlio	» 150
d) per il genitore	» 200
e) per il fratello o la sorella	» 150
f) per l'avo o l'ava	» 150

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

È abrogata la legge 10 giugno 1940, n. 836.

Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

Gli onorevoli Gianquinto, Iacometti, Viviani e Schiavetti hanno presentato un emendamento soppressivo di questo articolo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

All'onere di spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte con le somme stanziare nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio anzidetto.

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Poiché è assente il relatore onorevole De Maria, prego l'onorevole Riva di volerlo sostituire.

Se non ci sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Riva ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Con il regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, fu istituito il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per assicurare la direzione tecnica ed il coordinamento del servizio sanitario per il personale.

Però, a causa dello sviluppo dei compiti istituzionali e per il necessario conseguente potenziamento degli organici del Corpo, verificatisi in prosieguo di tempo, si è, ormai, reso indispensabile l'adeguamento del servizio alle nuove e maggiori esigenze dell'assistenza sanitaria, per cui è in corso uno schema di disegno di legge, che prevede l'istituzione di un vero e proprio ruolo degli ufficiali medici di polizia.

Pertanto, col disegno di legge in esame, viene soppresso il posto organico di ispettore medico civile, che non è previsto dall'istituendo ruolo esclusivamente militare di ufficiali medici.

Con lo stesso provvedimento legislativo viene definita la posizione dell'attuale titolare del posto soppresso. Egli infatti è transitoriamente mantenuto in servizio col trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

Viene così assicurata, al predetto sanitario, parità di trattamento rispetto ai funzionari che, in altre amministrazioni, come ad esempio quella dei servizi antincendi, esplicano funzioni del tutto corrispondenti.

Faccio mia la proposta della IV Commissione Finanze e tesoro che suggerisce di aggiungere alla parola: « ispettore », l'altra: « medico ».

Data la opportunità e l'organicità del disegno di legge in esame, il relatore ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alla raccomandazione del relatore ed accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal relatore:

« Aggiungere, al primo comma, alla parola. ispettore, l'altra: medico ».

(È approvato).

Do lettura del disegno di legge così emendato.

Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dall'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, è soppresso.

Il titolare del posto suddetto è, in via transitoria, mantenuto in servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Delcroix e Caroleo: Disposizioni a favore delle famiglie numerose. (1531); dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (2492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle seguenti proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Delcroix e Caroleo. « Disposizioni a favore delle famiglie numerose »; dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose ».

Avverto che non è ancora pervenuto il parere della IV Commissione finanze e tesoro. Quindi, dobbiamo limitarci alla sola relazione.

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Sono sottoposte al nostro esame due proposte di legge riguardanti il medesimo argomento, presentate, come ha detto il Presidente, una dagli onorevoli Delcroix e Caroleo, l'altra dall'onorevole Quintieri e altri. Essi si propongono di dare applicazione al disposto dell'articolo 31 della Costituzione, che suona in questi termini: « La Repubblica agevola con misure econo-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

miche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

Innanzitutto la Commissione deve decidere quale delle due proposte vuol prendere a base della discussione. Io sarei favorevole a dare la preferenza alla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri e altri, perché mi pare che esamini il problema con maggiore completezza e organicità. D'altra parte, le norme contenute nell'altra proposta di legge, che si distaccano da quella Quintieri, potranno formare oggetto di emendamenti da sottoporre alla Commissione.

Allo scopo di sgombrare il terreno da possibili critiche, è opportuno tener presente che nessuna delle due proposte di legge si propone di favorire l'incremento demografico, bensì, soltanto, di aggiornare, ed in parte migliorare, le disposizioni delle leggi già vigenti, che riguardano il problema delle famiglie numerose.

Occorre, del resto, ricordare che, anche nel periodo post-bellico il legislatore ha assicurato la continuità dei benefici in favore delle famiglie numerose con il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, ed ha adeguato progressivamente, al mutato valore della lira, le agevolazioni tributarie concesse alle famiglie numerose con il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87, col decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, e con la legge 5 gennaio 1956, n. 1.

La proposta di legge Quintieri mi sembra, come ho detto, più organica dell'altra, perché divide la materia in cinque punti: 1°) Facilitazioni per l'accesso al lavoro dei capi di famiglie numerose. 2°) Facilitazioni per l'accesso alla casa. Al riguardo, anzi, viene proposto che si tenga conto della necessità di costruire degli alloggi popolari con un numero di vani che consenta di eliminare l'inconveniente gravissimo del superaffollamento. 3°) Agevolazioni per la scuola. Si propone tra l'altro che, per usufruire delle provvidenze relative al pagamento delle tasse scolastiche, sia sufficiente il requisito di famiglia numerosa, senza necessità di documentare uno stato di disagio, come è richiesto dalla legislazione attuale. Naturalmente i proponenti non intendono prescindere dal criterio del merito dell'alunno. 4°) Agevolazioni negli obblighi militari. Si prevede la possibilità di esenzioni dal servizio militare, oltre quelle già ammesse dalla legislazione vigente. 5°) Agevolazioni tribu-

tarie. Non solo si tiene conto del mutato valore della moneta, ma viene data, anche, una maggiore estensione alle agevolazioni. Il concetto di famiglia numerosa viene distinto in due categorie: le famiglie con 5 figli e più e le famiglie con 7 figli e più. Per la seconda categoria viene prevista l'esenzione totale, fino a un certo limite, dall'imposta, per la seconda categoria è prevista l'esenzione in ragione della metà dell'imposta.

Come illustrazione generale, non mi pare di dovere entrare in ulteriori dettagli. Mi limito quindi ad esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Come ho detto, la Commissione IV non ci ha fatto ancora pervenire il suo parere, per cui rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 2512, 3253, 3238.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge

« Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali » (2512):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	1

(La Commissione approva)

« Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi » (3253):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	1

(La Commissione approva)

« Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3238)

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	1

(La Commissione approva)

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposaruno, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Delli Castelli Filomena, Di Paolantonio, Dominedò, D'Onofrio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudò, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzatto, Manzini, Marazza, Napolitano Francesco, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva,

Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI